

COMUNE DI PRESEGLIE
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO D'AMBITO TERRITORIALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA

AMBITO TERRITORIALE N. 12 - VALLE SABBIA

CRITERI PER:

- ☞ **l'applicazione del D.Lgs. 109/98
e successive modifiche e integrazioni**
- ☞ **la regolamentazione della
compartecipazione dell'utente alla
spesa per la fruizione dei servizi
socio-assistenziali ed educativi**

SOMMARIO

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi e oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione e vincoli per i Comuni

Art. 3 - Categorie di servizi soggetti all'applicazione dell'ISEE e dei criteri per la compartecipazione alla spesa

TITOLO SECONDO

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 4 - Criteri per la valutazione della situazione economica equivalente

Art. 5 - Dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE

Art. 6 - Criteri per la valutazione della situazione economica: ambiti di autonomia ed eccezioni

Art. 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Art. 8 - Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza

TITOLO TERZO

DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE, CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PER LA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA ALLA SPESA

Art. 9 - Determinazione minimo vitale

Art. 10 - Composizione del nucleo familiare ai fini della dichiarazione ISEE per l'accesso ai servizi di cui all'art. 3: fattispecie di regolamentazione specifica

Art. 11 - Interventi di sostegno economico: definizione e tipologie

Art. 12 - Interventi di sostegno economico: criteri economici e considerazione del nucleo familiare

Art. 13 - Interventi di sostegno economico: modalità di gestione e istruttoria

Art. 14 - Criteri per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

Art. 15 - Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

Art. 16 - determinazione delle fasce di reddito per l'applicazione della metodologia a) di cui al precedente art. 15

Art. 17 - Tabelle con l'applicazione della metodologia "Fasce di reddito" per il calcolo della percentuale da applicare al costo/tariffa del servizio

Art. 18 - Aggiornamento MV e quote di contribuzione

Art. 19 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Art. 20 - Applicazione, validità e decorrenza

Art. 24 - Rinvio ad altre norme

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Principi e oggetto

1. L'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-educative, cui mira la programmazione delle politiche sociali dei Comuni dell'ambito 12, si ispira a principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità di trattamento, cioè a quei principi costituzionali che garantiscono a tutti i cittadini, che ne facciano richiesta, il diritto a servizi e prestazioni di carattere individuale, a fronte di una partecipazione alla spesa commisurata alla capacità reddituale del singolo.

2. In questo contesto generale e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, il presente regolamento definisce criteri e modalità per:

- a. la valutazione della situazione economica degli utenti di servizi e prestazioni a costo agevolato (ISE ed ISEE);
- b. i controlli sulla dichiarazione sostitutiva unica annuale relativa all'ISEE;
- c. la determinazione e l'aggiornamento periodico del minimo vitale (MV);
- d. l'erogazione degli interventi di sostegno economico;
- e. la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa.

Art. 2

Ambito di applicazione e vincoli per i Comuni (omogeneità di trattamento)

1. In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla valutazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), i fruitori di interventi e/o prestazioni agevolate concorrono alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, accertata mediante la certificazione dell'ISEE.

2. Le disposizioni oggetto del presente regolamento si applicano a coloro che richiedono prestazioni agevolate in ambito socio-assistenziale ed educativo nell'ambito territoriale 12 Valle Sabbia - ASL di Brescia nel territorio del Comune di Preseglie.

3. Fermo restando le eccezioni di cui al comma 5 del presente articolo, i singoli Comuni appartenenti a tale ambito possono, in presenza di specifiche esigenze di bilancio, di particolari tipologie di servizi nonché di politiche sociali rivolte a settori di popolazione particolarmente disagiati e deboli, modificare i parametri oggetto del presente regolamento entro limiti che consentano di garantire una sostanziale omogeneità di trattamento a cittadini afferenti uno stesso territorio.

4. Nello specifico, le possibili modifiche/integrazioni, adottate dai singoli Comuni, sono vincolate al rispetto, oltre che delle norme statali e regionali di riferimento, dei seguenti parametri:

- a. il MV di cui all'art. 9 può essere incrementato o diminuito, di norma, esclusivamente per i contributi economici e nella misura massima del 20%;
- b. ciascun Comune, nella determinazione della quota a carico dell'utente, ha la facoltà di adottare l'una o l'altra delle metodologie di cui al successivo art. 15, così come di combinarle in maniera differenziata;
- c. la definizione delle fasce di reddito "protette", di cui al successivo art. 17, può essere rimodulata con un range, tra una fascia e l'altra, non superiore al 40% del MV;
- d. la quota di contribuzione che l'utente, a parità di capacità reddituale, deve versare per gli stessi servizi e per la stessa qualità, ancorché erogati in Comuni diversi, può differenziarsi, sia in diminuzione che in aumento, nella misura massima del 15%.
- e. fermo restando l'impegno a garantire la massima omogeneità di trattamento ed il vincolo di cui alla lettera a), per servizi molto particolari (quali i trasporti speciali), così come per servizi di carattere ludico-ricreativo (quali soggiorni climatici, attività per il tempo libero), così come per tutti quei servizi, per la cui fruizione il concorso dell'utente incida sul proprio reddito in modo non determinante, il singolo Comune gode della più ampia autonomia circa la determinazione della quota di contribuzione.

5. Fa eccezione alla possibilità di parziale differenziazione, la regolamentazione, adottata negli appositi articoli seguenti, relativa alle «prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con *handicap* permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali» (cfr. art. 3, comma 2-ter del D. Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000). Per tali utenti i Comuni adottano i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 3
Categorie di servizi soggetti all'applicazione dell'ISEE
e dei criteri per la compartecipazione alla spesa

1. I servizi, attualmente erogati dal settore servizi sociali ed educativi dei singoli Comuni appartenenti all'ambito territoriale n. 12, soggetti all'applicazione del presente regolamento sono i seguenti:

A. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. area anziani e disagio adulto

- 1.1. Assistenza Domiciliare domestica;
- 1.2. Servizio Trasporti - Trasporti speciali;
- 1.3. Telesoccorso;
- 1.4. Strutture protette per anziani (RSA);
- 1.5. Soggiorni climatici e Terme;

2. area minori e giovani

- 2.1. Assistenza domiciliare ad personam
- 2.2. Comunità alloggio.

3. area handicap

- 3.1. Assistenza domiciliare ad personam;
- 3.2. CDD (Centro Diurno Disabili) e SFA (Servizio di Formazione all'autonomia);
- 3.3. CRH

B. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi di sostegno economico, nelle loro diverse tipologie di carattere ricorrente.

2. I criteri relativi agli interventi di carattere eccezionale e straordinario, erogati quali una tantum, sono invece determinati dal singolo Comune.

TITOLO SECONDO
L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 4

**Criteri per la valutazione dell'indicatore della situazione economica
(ISE ed ISEE)**

1. Lo strumento di selezione dei beneficiari delle diverse politiche socio-assistenziali ed educative, oltre che di definizione della loro partecipazione al costo/tariffa, è l'indicatore della situazione economica equivalente, introdotto dal D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per determinare l'ISEE si considerano tre fattori del nucleo familiare:

- a. il reddito
- b. il patrimonio mobiliare e immobiliare
- c. la composizione

$\text{REDDITO (I}_{sr}\text{)} + \text{PATRIMONIO (I}_{sp}\text{)} = \text{(ISE)}$ $\text{ISEE} = \frac{\text{-----}}{\text{NUCLEO FAMILIARE}}$ <p style="text-align: center;">(COEFFICIENTE SCALA DI EQUIVALENZA)</p>
$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE (I}_{sr} + \text{I}_{sp}\text{)}}{\text{-----}}$ <p style="text-align: center;">COEFFICIENTE SCALA DI EQUIVALENZA</p>

3. Ai fini del presente regolamento, la valutazione della situazione economica (ivi comprese la definizione e la considerazione di reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare, con le relative franchigie) di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa a costo agevolato è, di norma, determinata con riferimento al nucleo familiare così come definito dal D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, nonché come meglio specificato dal DPCM n. 242 del 4 aprile 2001.

2. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica relativa all'intero nucleo viene rapportata a quella del singolo, mediante l'applicazione della **scala di equivalenza** di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e, precisamente:

Tabella n. 1 - Scala parametrica di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	+ 0,35
in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	+ 0,20
per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%	+ 0,50
per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	+ 0,20

3. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo familiare e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente o, comunque, del singolo appartenente allo stesso nucleo ⁽¹⁾.

Art. 5

Dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE

1. Il cittadino che intenda accedere ai servizi di cui al precedente art. 3, fruendo di un costo agevolato, deve presentare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, la dichiarazione sostitutiva unica attestante la propria situazione economica utilizzando il modello-tipo, approvato con DPCM 18 maggio 2001.

2. Per la presentazione della dichiarazione ci si può rivolgere al Servizio Sociale del Comune di Preseglie, ai CAAF, all'INPS.

3. La citata dichiarazione ha validità annuale dalla data di presentazione ed è valida per ciascun componente il nucleo familiare.

⁽¹⁾ L'indicatore, infatti, è costruito a partire dalla situazione economica di tutti i componenti il nucleo familiare e tiene conto delle economie di scala derivanti dalla convivenza, così come di situazioni di particolare disagio presenti nella famiglia. Si distingue, pertanto, tra **ISE** (indicatore situazione economica) e **ISEE** (valore equivalente). Mentre il primo fa riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di appartenenza, l'ISEE (ottenuto dividendo l'ISE per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo) riporta la situazione familiare a quella dei singoli componenti. E poiché il nucleo familiare è definito secondo criteri uniformi e generali di appartenenza (non fa differenza rispetto a chi tra i suoi membri richiede la prestazione), l'ISEE è identico per tutti i componenti del nucleo.

4. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati, qualora sia già in possesso della certificazione attestante la sua situazione economica, prodotta per ottenere un servizio da un ente autorizzato diverso dal Comune di Preseglie, può presentarla in luogo della dichiarazione di cui al comma 1. Il Comune da parte sua raccoglie il dato relativo all'ISEE del cittadino in questione mediante accesso al sistema informativo ISEE, presso la banca dati dell'INPS.

5. In applicazione dell'art. 4.1 del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, l'utente, qualora intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati, può presentare una nuova dichiarazione unica, entro l'anno di validità della precedente.

6. Il Comune considera le modifiche dell'ISEE di cui al comma precedente adeguando l'agevolazione a favore dell'utente, con decorrenza successiva al momento dell'accertamento del nuovo valore ISEE; sono, di norma, esclusi adeguamenti retroattivi.

7. Qualora la dichiarazione ai fini ISEE, ancorché nel periodo di validità, faccia riferimento all'anno fiscale non immediatamente precedente a quello nel quale l'utente chiede l'agevolazione, il Comune chiede l'aggiornamento dei dati dichiarati. In caso di mancata presentazione da parte dell'utente di tale aggiornamento, il Comune si riserva la facoltà di non riconoscere l'agevolazione richiesta, applicando dunque il massimo del costo/tariffa.

Art. 6

Criteri per la valutazione della situazione economica: ambiti di autonomia ed eccezioni

1. In applicazione degli ambiti di autonomia consentiti dall'art. 3, commi 1, 2 e 2-ter del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, i singoli Comuni, fermi restando i vincoli stabiliti nel precedente art. 2, possono definire criteri integrativi e mirati, in ordine alla considerazione del nucleo familiare, alla considerazione della variazione della situazione economica in corso di validità della dichiarazione sostitutiva rilasciata ai fini ISEE, nonché in ordine alla tipologia della prestazione e/o a particolari condizioni di bisogno e, quindi, in sede di determinazione del concorso dell'utenza al costo/tariffa del servizio.

2. Tali criteri integrativi saranno esplicitati nei rispettivi regolamenti comunali.

Art. 7

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'art.5

1. Il Comune effettua, con le modalità e gli strumenti di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 e all'art. 4.7 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, appositi controlli sulla situazione economica e patrimoniale, dichiarata dal richiedente con le modalità di cui al precedente art. 5.

2. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, il cittadino, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica, ferma restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, di cui all'art. 76 del citato DPR.

Art. 8

Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza

1. Il cittadino non gode del diritto ad alcuna agevolazione nel caso in cui, chiedendo l'erogazione di un servizio/prestazione, non presenti la dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE di cui al precedente art. 5.

2. Il richiedente decade, invece, dal beneficio, oltre che nella fattispecie contemplata al precedente comma 2 dell'art. 7, in presenza di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione.

3. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata, per iscritto, dal competente ufficio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 30 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.

TITOLO TERZO
DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE (MV),
CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI SOSTEGNO ECONOMICO
E PER LA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA ALLA SPESA

Art. 9
Determinazione minimo vitale (MV)

1. Il MV è il reddito minimo che si considera indispensabile per la sopravvivenza. Il MV per una persona corrisponde alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale, aumentata del tasso d'inflazione annuo programmato previsto per l'anno precedente a quello cui il minimo vitale si riferisce.

2. Il minimo vitale viene aggiornato annualmente.

3. Per l'anno 2007, il M.V. è pari ad €. 434,85, ovvero alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti e autonomi all'1.1.06, aumentata del tasso d'inflazione annuo programmato (nel 2006 è pari all'1,7% - cfr. Documento di programmazione economica e finanziaria - DPEF). Il valore annuo del MV per il 2007 riferito ad una persona, ottenuto moltiplicando il MV mensile per 13, è pari ad €. 5.653,04, arrotondato per difetto ad €. 5.653,00:

Pensione minima all'1.1.2006	€. 427,58
Tasso di inflazione 2006 = 1,7%	€. 7,27
Totale MV mensile	€. 434,85
MV annuo per l'anno 2007	€. 5.653,00

4. La definizione dei redditi relativi a nuclei familiari composti da più persone avviene mediante l'applicazione della scala parametrica di equivalenza, di cui alla Tabella n. 1 del precedente art. 4, che individua il rapporto tra i redditi ritenuti necessari per assicurare alle famiglie aventi diversa composizione la possibilità di procurare a ciascun membro la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

5. Applicando al M.V. la scala parametrica di equivalenza riportata al precedente art. 4, si ottiene il seguente M.V. annuale, riferito ai nuclei familiari composti da più di un membro fino a cinque:

Tabella n. 2 - M.V annuo parametrato		
COMP. NC. FAMIL.	SCALA PARAMETR.	MV ANNUO
1	100	5.653,00
2	1,57	8.875,21
3	2,04	11.532,12
4	2,46	13.906,38
5	2,85	16.111,05

6. In caso di nuclei familiari più numerosi e/o in presenza delle situazioni particolari contemplate nella tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, si applicano le maggiorazioni ivi previste, peraltro recepite nella tabella n. 1 dell'art. 4 del presente regolamento.

7. I suddetti limiti di reddito definiscono:

- a. la soglia al di sotto della quale i servizi possono essere erogati gratuitamente;
- b. la soglia al di sotto della quale possono essere attuati gli interventi di sostegno economico;
- c. l'ammontare massimo degli interventi di sostegno economico.

8. La determinazione delle fasce di reddito, di cui alla tabella n. 5 del successivo art. 17, necessaria per la determinazione della quota di contribuzione dell'utente per quei servizi, per i quali non è prevista l'applicazione della progressione lineare, è costruita applicando una progressione graduale del 34% fino 170%, pari a 2 volte e sette il MV. Le sei fasce così ottenute corrispondono a quelle da considerarsi "protette", ovvero per le quali, di norma, il concorso al costo del servizio si consolida al di sotto del 100%.

Art. 10

Composizione del nucleo familiare ai fini della dichiarazione ISEE per l'accesso ai servizi di cui all'art.3: fattispecie di regolamentazione specifica

1. Il nucleo familiare, preso a riferimento per la valutazione della situazione economica di coloro che fanno richiesta dei servizi di cui all'art. 3 del presente regolamento, definito con le modalità di cui al precedente art. 4, comma 3, può trovare, invece, una regolamentazione specifica nelle seguenti fattispecie:

- a. per i **servizi di assistenza domiciliare domestica rivolti agli anziani e ai disabili** di cui all'art. 3, comma 2-ter del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 (**cfr. art. 19**, tabelle relative ai servizi corrispondenti);
- b. per i **servizi semiresidenziali rivolti agli anziani e ai disabili** di cui all'art. 3, comma 2-ter del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 (**cfr. art. 19**, tabelle relative ai servizi corrispondenti);
- c. sia nel caso di servizi scolastici che nel caso di servizi socio-assistenziali, qualora esista una relazione del servizio sociale, che evidenzi una **situazione di particolare problematicità** rispetto al richiedente la prestazione, è possibile prendere a riferimento, per il calcolo della percentuale di contribuzione al costo/tariffa del servizio, un nucleo familiare composto diversamente da quanto indicato nella normativa di riferimento, purché entro i limiti ivi contenuti;
- d. per gli interventi di **sostegno economico**.

Art. 11

Interventi di sostegno economico: definizione e tipologie

1. Gli interventi economici che derivano dall'attuazione di questo regolamento debbono essere collocati nell'ottica generale delle finalità sociali proprie del Comune, che si ispirano da un lato alla riconosciuta esigenza di evitare, per quanto possibile, la marginalità (o emarginazione) sociale e, dall'altro, alla stimolazione e al recupero dell'autonomia del singolo, nonché della corresponsabilizzazione dei famigliari.

2. Tali interventi, che si collocano nel quadro della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'art. 22 della L. 328/2000, sono rivolti ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari o che si trovino in situazione di emergenza.

3. Stanti le previsioni di bilancio e le richieste dell'utenza, il minimo vitale definito all'art. 9 costituisce il limite di reddito al di sotto del quale il Comune riconosce, nel 2007, i contributi di sostegno economico e l'ammontare massimo degli stessi.

4. Si distinguono dunque in misure ricorrenti e in misure straordinarie (una tantum) e si caratterizzano nelle tipologie e nei limiti seguenti:

TABELLA N. 3 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO E MISURA MASSIMA

TIPOLOGIE	MISURA MASSIMA
a. contributi per spese sanitarie	Fra il 20 → il 50% della spesa documentata
b. contributi per utenze	Fra il 20 → il 50% della spesa documentata
c. contributi ad integrazione del reddito	Fra il 60 → il 100% della differenza per raggiungere il MV
d. contributi per esigenze straordinarie (con possibile previsione di restituzione) o per particolari circostanze (p. es. minori in affido)	A totale discrezione del singolo comune

N.B. L'ammontare massimo del contributo non può, di norma, superare il MV

5. Il sostegno economico del Comune interviene, di norma, dopo aver accertato che i tenuti agli alimenti non siano in condizione di farlo.

Art. 12

Interventi di sostegno economico: criteri economici e considerazione del nucleo familiare di riferimento

1. Gli interventi di sostegno economico possono essere riconosciuti in presenza delle seguenti condizioni:

- a. Il reddito di riferimento non deve essere superiore al MV;
- b. Il MV costituisce, di norma, il limite massimo di riferimento per determinare l'ammontare del contributo economico;
- c. L'ISEE del richiedente deve essere aggiornato al momento in cui viene esplicitata la richiesta, considerando ogni altra entrata anche non contemplata ai fini ISEE (p. es., indennità di accompagnamento, buoni sociali, contributi erogati da altri Enti, ecc.);
- d. Sono esclusi i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, con l'unica eccezione della prima casa di abitazione del nucleo stesso;
- e. Sono, altresì, esclusi coloro che siano titolari di un patrimonio mobiliare superiore ad una somma di 20.000,00 euro.
- f. L'ISEE di riferimento per gli interventi, sia ricorrenti che straordinari, è quello complessivo del nucleo familiare di risultanza anagrafica, così come determinato dalla normativa di riferimento. Tali condizioni sono accertate anche per il nucleo familiare dei tenuti agli alimenti.

Art. 13

Interventi di sostegno economico: modalità di gestione e istruttoria

1. L'erogazione degli interventi di sostegno economico è disposta dalla Giunta Comunale, a seguito di proposta dell'assistente sociale, che dovrà accertare lo stato di bisogno, sulla base della documentazione di seguito descritta:

- a. richiesta di intervento sottoscritta (ove possibile) dal diretto beneficiario della prestazione, nella quale vengono, altresì, indicati i componenti della rete familiare di riferimento (figli, genitori, coniugi, conviventi);
- b. relazione a cura dell'assistente sociale, in merito alla situazione personale, familiare ed eventualmente abitativa del richiedente;
- c. attestazione ISEE del beneficiario diretto e dei familiari chiamati ad intervenire;
- d. ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni del nucleo, del singolo o della coppia;
- e. documentazione specifica relativa a situazioni di emergenza del richiedente;
- f. ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste o che il servizio ritenga utile per documentare la situazione.

Art. 14
Criteri per la quantificazione della
compartecipazione degli utenti alla spesa

1. Il reddito da prendere in considerazione per determinare il concorso dell'utente e/o dei tenuti agli alimenti al costo dei servizi è quello individuato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), nel suo valore annuale, secondo le modalità descritte negli appositi articoli del precedente titolo secondo.

2. La quantificazione della percentuale di corresponsione a carico dell'utente si informa ai seguenti criteri:

- a. è basata sul principio generale che gli utenti concorrono al costo del servizio in rapporto alle proprie condizioni economiche;
- b. è stabilita in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono;
- c. Il MV costituisce la soglia di reddito al di sotto della quale i servizi possono essere erogati gratuitamente.
- d. essendo il meccanismo del concorso dell'utenza costruito sul costo/tariffa del servizio, la quota su cui si applica la percentuale a carico dell'utente è soggetta a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo/tariffa;
- e. in ogni caso, di norma, l'applicazione delle tariffe **non può comportare la diminuzione del reddito al di sotto del MV**; pertanto, la contribuzione al costo del servizio può essere ridotta, lasciando all'utente un reddito pari al minimo vitale.
- f. Inoltre, quando **un utente fruisce di più di un servizio**, il calcolo della contribuzione avviene, di norma, nel seguente modo:
 - applicazione della tariffa dovuta per il primo servizio;
 - riquantificazione del reddito familiare detraendo l'onere economico derivante dal pagamento del servizio;
 - applicazione della tariffa dovuta per il secondo servizio.
- g. Infine, in presenza di utenti beneficiari di agevolazioni connesse con servizi/prestazioni erogati da Stato e/o Regione (cfr. lettera C, comma 1 del precedente art. 3), il singolo Comune, nella concessione delle prestazioni agevolate di sua competenza, può considerare tali benefici quali risorse aggiuntive del nucleo familiare richiedente.

Art. 15

Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

1. La quantificazione della quota a carico dell'utente è ricavata applicando una specifica percentuale al costo/tariffa del servizio.

2. Per determinare la citata percentuale si individua la metodologia, di seguito descritta, "Fasce di reddito":

%/Fasce di reddito: si basa sull'applicazione di percentuali predefinite per i servizi interessati in corrispondenza delle fasce di reddito di cui al successivo art. 17, entro le quali si colloca l'ISEE dell'utente; la progressione nella contribuzione a carico dell'utente avviene a scaglioni, di fascia in fascia, in modo non lineare. Sul piano operativo, il metodo consiste nell'applicare la percentuale corrispondente alla fascia di riferimento, nella quale ricade l'ISEE dell'utente, al costo/tariffa del servizio; di qui la quota a carico dell'utente;

Art. 16
Determinazione delle fasce di reddito
per l'applicazione della metodologia a) di cui al precedente art. 15

1. Al fine di garantire, nell'applicazione della metodologia %/ fasce di reddito, una sostanziale equità nella fruizione dei servizi, le fasce di reddito di cui alla seguente tabella n. 5, sono costruite applicando una progressione graduale del 34% del MV fino al 170%, pari a 2 volte e sette il MV.

Tabella n. 5
FASCE DI REDDITO (ISE annuo)

FASCE DI REDDITO/ISE PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA							
comp. Nucleo	</>	1^ fascia (M.V.)	2^ fascia (+ 34% MV)	3^ fascia (+ 68% MV)	4^ fascia (+ 102% MV)	5^ fascia (+ 136% MV)	6^ fascia (+170% M.V.)
1 1,00	da	0,00	5.653,01	7.575,03	9.497,05	11.419,07	13.341,09
	a	5.653,00	7.575,02	9.497,04	11.419,06	13.341,08	15.263,10
2 1,57	da	0,00	8.875,22	11.892,79	14.910,36	17.927,93	20.945,51
	a	8.875,21	11.892,78	14.910,35	17.927,92	20.945,50	23.963,07
3 2,04	da	0,00	11.532,13	15.453,05	19.373,97	23.294,89	27.215,81
	a	11.532,12	15.453,04	19.373,96	23.294,88	27.215,80	31.136,72
4 2,46	da	0,00	13.906,39	18.634,56	23.362,73	28.090,90	32.819,07
	a	13.906,38	18.634,55	23.362,72	28.090,89	32.819,06	37.547,23
5 2,85	da	0,00	16.111,06	21.588,82	27.066,57	32.544,33	38.022,09
	a	16.111,05	21.588,81	27.066,56	32.544,32	38.022,08	43.499,84

2. L'incremento delle percentuali di contribuzione corrispondenti alle varie fasce è modulato tenendo conto del tipo di servizio e dell'incidenza che l'addebito della quota a carico dell'utente determina sulla sua capacità reddituale.

3. Le sei fasce così ottenute corrispondono a quelle da considerarsi "protette", ovvero a quelle nei confronti delle quali è possibile garantire una contribuzione inferiore al 100% del costo/tariffa.

4. In presenza di servizi per i quali l'ISEE corrispondente all'ultima fascia protetta (6^) non comporti l'applicazione del 100%, quale quota a carico dell'utente, viene garantita, nella determinazione delle % successive, la stessa gradualità prevista per le fasce protette.

5. Le eventuali fasce successive alla 6^ sono, parimenti, costruite rispettando la stessa progressione (nella fattispecie quella del 34%).

Art. 17

Tabelle con l'applicazione della metodologia "Fasce di reddito" per il calcolo della % da applicare al costo/tariffa dei servizi

A. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. AREA ANZIANI E DISAGIO ADULTO

A.1. Assistenza domiciliare domestica

Tabella A1 - Assistenza domiciliare domestica (SAD)						
Tariffa servizio	1. €. _____/orari - SAD igiene personale					
	2. €. _____/orari - SAD igiene ambientale					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	MV (1 [^]) → 2,7 MV (6 [^])					
	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]
ISEE di riferimento per n. 1 componente	5.653,00	7.575,02	9.497,04	11.419,06	13.341,08	15.263,10
% da applicare alla tariffa igiene personale	10	18	26	34	42	50
% da applicare alla tariffa igiene ambientale	15	26	37	48	59	70
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: <input type="checkbox"/> si considera il solo utente e, se esistente, il coniuge <input type="checkbox"/> non si conteggia l'eventuale assegno di accompagnamento, né quello di invalidità civile; tuttavia, si applicano le norme particolari di cui alla riga seguente					
Norme particolari	<input type="checkbox"/> Le tariffe a carico degli utenti vengono rapportate al costo orario sostenuto dal comune per tale servizio e, in ogni caso, calcolando l'intervento di un solo operatore. <input type="checkbox"/> Qualora il servizio richieda un numero di ore settimanali elevato o le caratteristiche dell'utente portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale si potrà operare una riduzione della tariffa. <input type="checkbox"/> In caso di titolarità da parte dell'utente di assegno di invalidità , la % a carico dell'utente viene aumentata d'ufficio del 10% . <input type="checkbox"/> In caso di titolarità da parte dell'utente di assegno di accompagnamento , la % a carico dell'utente viene aumentata d'ufficio del 15% . <input type="checkbox"/> In caso di titolarità da parte dell'utente di entrambi gli assegni , la % a carico dell'utente viene aumentata d'ufficio del 20% .					

A.2. Trasporti speciali

Tabella A2 - Trasporti speciali						
Metodologia	%/Progressione lineare			Formula da applicare		
Tariffa servizio	€. _____/giorno/uscita/??????					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	MV (1 [^]) → 2,7 MV (6 [^])					
	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]
ISEE di riferimento per n. 1 componente	5.653,00	7.575,02	9.497,04	11.419,06	13.341,08	15.263,10
% da applicare alla tariffa del servizio	40	48	56	64	72	80
Composizione nucleo	Applicazione normativa di riferimento					
Norme particolari	<input type="checkbox"/> Nessuna/a discrezione del singolo Comune					

A.3. Telesoccorso

Tabella A3 - Telesoccorso						
Tariffa servizio	€. _____/mese					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	MV (1 [^]) → 2,7 MV (6 [^])					
	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]
ISEE di riferimento per n. 1 componente	5.653,00	7.575,02	9.497,04	11.419,06	13.341,08	15.263,10
% da applicare alla tariffa del servizio	40	50	60	70	80	90
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> si considera il solo utente e, se esistente, il coniuge <input type="checkbox"/> non si conteggia l'eventuale assegno di accompagnamento, né quello di invalidità; tuttavia, si applicano le norme particolari di cui alla riga seguente 					
Norme particolari	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> In caso di titolarità da parte dell'utente di assegno di invalidità, la % a carico dell'utente viene aumentata d'ufficio del 10%. <input type="checkbox"/> In caso di titolarità da parte dell'utente di assegno di accompagnamento, la % a carico dell'utente viene aumentata d'ufficio del 15%. <input type="checkbox"/> In caso di titolarità da parte dell'utente di entrambi gli assegni, la % a carico dell'utente viene aumentata d'ufficio del 20%. 					

A.4. Strutture protette per anziani (RSA)

Tabella A4 - RSA per anziani						
Tariffa servizio	1. €. _____/giorno - reparto non autosufficienti					
	2. €. _____/giorno - reparto parzialmente autosufficienti					
	3. €. _____/giorno - reparto autosufficienti					
COMP. NCL. FAMILIAR. DEI TENUTI AGLI ALIMENTI	FASCE PROTETTE					
	MV (1 [^]) → 2,7 MV (6 [^])					
	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]
ISEE di riferimento per n. 1 componente	5.653,00	7.575,02	9.497,04	11.419,06	13.341,08	15.263,10
% da applicare alla tariffa corrispondente per genitori/figli/coniuge	0	10	20	30	40	50
% da applicare alla tariffa corrispondente per generi/nuore	0	6	12	18	24	30
% da applicare alla tariffa corrispondente per suoceri/suocere	0	5	10	15	20	25
% da applicare alla tariffa corrispondente per fratelli/sorelle	0	4	8	12	16	20
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: <input type="checkbox"/> Si considera l'intero reddito dell'utente, ivi compreso l'eventuale assegno di accompagnamento/invalidità, cui, detratta una quota per le esigenze personali del valore di 65,00/100,00 euro, si attinge totalmente <input type="checkbox"/> Per il nucleo dei tenuti agli alimenti si applica la normativa di riferimento con le seguenti precisazioni: a. quando il nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti è composto da un familiare tenuto e da un familiare non tenuto, si conteggia il solo reddito del familiare tenuto. Si tiene conto invece di tutti i componenti del nucleo nell'applicare la scala di equivalenza; b. quando il nucleo familiare è composto da un familiare tenuto (a. coniuge, genitore, figli) e da un altro familiare tenuto (b. tutte le altre categorie) il conteggio del reddito familiare è dato dal reddito intero del tenuto di tipo a. più il reddito, diminuito del 30%, del tenuto di tipo b. Si tiene conto poi di tutti i componenti del nucleo nell'applicare la scala di equivalenza.					
Norme particolari	La determinazione della quota a carico dell'utente avviene nel modo seguente: a. recupero della retta attingendo al reddito individuale (ISEE dell'utente, compreso l'eventuale assegno di accompagnamento) ed assicurando, comunque, all'utente la disponibilità di una quota per spese personali determinata nella misura di 65,00/100,00 euro; b. per la quota non coperta dall'ISEE utente si procede a determinare le tariffe per ciascun familiare tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del codice civile nella misura descritta nella presente tabella; c. intervento del Comune per la quota di costo non coperta con i criteri di cui ai punti a) e b)					

A.5. Soggiorni climatici - Terme

Tabella A13 - Soggiorni climatici - Terme						
Metodologia	%/fasce di reddito					
%i → %f	80 → 100					
Tariffa servizio	€. _____/a turno					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	MV (1 [^]) → 2,7 MV (6 [^])					
	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]
ISEE di riferimento per n. 1 componente	5.653,00	7.575,02	9.497,04	11.419,06	13.341,08	15.263,10
% da applicare alla tariffa del servizio	80	84	88	92	96	100
Composizione nucleo	<input type="checkbox"/> Si applica la normativa di riferimento					
Norme particolari	<input type="checkbox"/> Nessuna/a discrezione del singolo Comune					

2. AREA MINORI E GIOVANI

B.1. Assistenza domiciliare educativa domestica (SAED)/ad personam

Tabella B1 - SAED/SAD ad personam						
Metodologia	%/Progressione lineare			Formula da applicare		
Tariffa servizio	€. _____/orari per SAED					
	€. _____/orari per assistenza domiciliare ad personam					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	MV (1 [^]) → 2,7 MV (6 [^])					
	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]
ISEE di riferimento per n. 1 componente	5.653,00	7.575,02	9.497,04	11.419,06	13.341,08	15.263,10
% da applicare alla tariffa SAED	15	22	29	36	43	50
% da applicare alla tariffa Sad ad personam	10	20	30	40	50	60
Composizione nucleo	<input type="checkbox"/> Applicazione normativa di riferimento					
Norme particolari	<input type="checkbox"/> Nessuna/a discrezione del singolo Comune					

B.2. Comunità alloggio minori

Tabella B2 - Comunità alloggio minori						
Tariffa servizio	€. _____/mese/giorno/?????					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	MV (1 [^]) → 2,7 MV (6 [^])					
	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]
ISEE di riferimento per n. 1 componente	5.653,00	7.575,02	9.497,04	11.419,06	13.341,08	15.263,10
% da applicare alla tariffa del servizio	0	6	12	18	24	30
Composizione nucleo	<input type="checkbox"/> Applicazione normativa di riferimento					
Norme particolari	<input type="checkbox"/> Nessuna/a discrezione del singolo Comune					

3. AREA HANDICAP

C.1. Assistenza domiciliare ad personam handicap

Tabella C1 - SAD ad personam handicap						
Tariffa servizio	€. _____/orari					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	MV (1^) → 2,7 MV (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	5.653,00	7.575,02	9.497,04	11.419,06	13.341,08	15.263,10
% da applicare alla tariffa del servizio	10	20	30	40	50	60
Composizione nucleo	<input type="checkbox"/> Applicazione normativa di riferimento					
Norme particolari	<input type="checkbox"/> Nessuna/a discrezione del singolo Comune					

C.2. CDD - Centro Diurno Disabili/SFA - Servizio di Formazione all'Autonomia

Tabella C2 - CDD/SFA						
Metodologia	%/Progressione lineare			Formula da applicare		
%i → %f	SFA/CSE/CDD: 30 → 80			$\% = 30 + \frac{\text{Isee utente} - 5.653,00 \times (80-30)}{9.610,10}$		
Tariffa servizio	1. SFA: €. _____/giorno/mese					
	2. CSE: €. _____/giorno/mese					
	3. CDD: €. _____/giorno/mese					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	MV (1^) → 2,7 MV (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	5.653,00	7.575,02	9.497,04	11.419,06	13.341,08	15.263,10
% da applicare alla tariffa di SFA/CSE/CDD	30	40	50	60	70	80
Composizione nucleo	<p>Tenuto conto del fatto che a seconda della tipologia di servizio, le eventuali spese aggiuntive gravano sul nucleo familiare dell'utente in modo differenziato, si distingue nella considerazione del nucleo tra SFA e CSE/CDD.</p> <p>a. SFA: si valuta l'intero reddito del solo utente ai fini ISEE, oltre all'assegno di accompagnamento/invalidità</p> <p>b. CSE/CDD: si valuta, oltre al reddito dell'utente ai fini ISEE ed esclusi dunque gli assegni di accompagnamento/invalidità, soltanto quello dei genitori, con conseguente esclusione di eventuali altri famigliari percettori di reddito</p>					
Norme particolari	<p>Quanto alla determinazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente, si applicano le seguenti norme:</p> <p>a. SFA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> In caso di titolarità da parte dell'utente di assegno di invalidità, viene fissata una quota minima pari al 35% del costo max; viene poi determinata una % di compartecipazione alla spesa applicando la formula apposita <input type="checkbox"/> In caso di titolarità da parte dell'utente di assegno di accompagnamento, viene fissata una quota minima pari al 40% del costo max; viene poi determinata una % di compartecipazione alla spesa applicando la formula apposita <input type="checkbox"/> In caso di titolarità da parte dell'utente di entrambi gli assegni, viene fissata una quota minima pari al 45% del costo max; viene poi determinata una % di compartecipazione alla spesa applicando la formula apposita; <p>b. CSE/CDD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> In caso di titolarità da parte dell'utente di assegno di invalidità, viene fissata una quota minima pari al 20% del costo max; viene poi determinata una % di compartecipazione alla spesa applicando la formula apposita <input type="checkbox"/> In caso di titolarità da parte dell'utente di assegno di accompagnamento, viene fissata una quota minima pari al 25% del costo max; viene poi determinata una % di compartecipazione alla spesa applicando la formula apposita <input type="checkbox"/> In caso di titolarità da parte dell'utente di entrambi gli assegni, viene fissata una quota minima pari al 30% del costo max; viene poi determinata una % di compartecipazione alla spesa applicando la formula apposita; 					

C.3. CRH

Tabella C3 - CRH						
Tariffa servizio	1. €. _____/giorno - mese					
COMP. NCL. FAMILIAR. DEI TENUTI AGLI ALIMENTI	FASCE PROTETTE					
	MV (1 [^]) → 2,7 MV (6 [^])					
	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]
ISEE di riferimento per n. 1 componente	5.653,00	7.575,02	9.497,04	11.419,06	13.341,08	15.263,10
% da applicare alla tariffa corrispondente per genitori/figli/coniuge	0	10	20	30	40	50
% da applicare alla tariffa corrispondente per generi/nuore	0	6	12	18	24	30
% da applicare alla tariffa corrispondente per suoceri/suocere	0	5	10	15	20	25
% da applicare alla tariffa corrispondente per fratelli/sorelle	0	4	8	12	16	20
Composizione nucleo	<p>Ai fini della determinazione ISEE:</p> <p><input type="checkbox"/> Si considera l'intero reddito dell'utente, ivi compreso l'eventuale assegno di accompagnamento/invalidità, cui, detratta una quota per le esigenze personali del valore di 65,00/100,00 euro, si attinge totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Per il nucleo dei tenuti agli alimenti si applica la normativa di riferimento con le seguenti precisazioni:</p> <p>a. quando il nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti è composto da un familiare tenuto e da un familiare non tenuto, si conteggia il solo reddito del familiare tenuto. Si tiene conto invece di tutti i componenti del nucleo nell'applicare la scala di equivalenza;</p> <p>b. quando il nucleo familiare è composto da un familiare tenuto (<u>a</u>. coniuge, genitore, figli) e da un altro familiare tenuto (<u>b</u>. tutte le altre categorie) il conteggio del reddito familiare è dato dal reddito intero del tenuto di tipo <u>a</u>, più il reddito, diminuito del 30%, del tenuto di tipo <u>b</u>. Si tiene conto poi di tutti i componenti del nucleo nell'applicare la scala di equivalenza.</p>					
Norme particolari	<p>La determinazione della quota a carico dell'utente avviene nel modo seguente:</p> <p>a. recupero della retta attingendo al reddito individuale (ISEE dell'utente, compreso l'eventuale assegno di accompagnamento) ed assicurando, comunque, all'utente la disponibilità di una quota per spese personali determinata nella misura pari a 65,00/100,00 euro;</p> <p>b. per la quota non coperta dall'ISEE utente si procede a determinare le tariffe per ciascun familiare tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del codice civile nella misura descritta nella presente tabella;</p> <p>c. intervento del Comune per la quota di costo non coperta con i criteri di cui ai punti a) e b)</p>					

Art. 18

Aggiornamento MV e quote di contribuzione

1. La determinazione del MV e le percentuali di contribuzione dell'utenza al costo dei servizi, oggetto del presente regolamento, hanno validità limitata al 2007. All'aggiornamento del MV, alla determinazione delle percentuali di contribuzione dell'utenza procedono, a partire dal 2008 e con scadenza annuale, i singoli Comuni, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 19

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia ed, in particolare, di quelle generali disposte dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e di quelle specifiche di cui all'art. 6 del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000.

2. I dati forniti dal richiedente, oltre che presso la banca dati dell'INPS, sono raccolti presso il Comune di Preseglie, settore Servizi Sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Preseglie, settore Servizi Sociali, titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto 196/2003.

Art. 20
Applicazione, validità e decorrenza

1. Il presente regolamento, che entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione di ratifica, da parte del Consiglio direttivo della Comunità montana di Valle Sabbia, del provvedimento di approvazione, adottato dall'Assemblea dei Sindaci, fermo restando il disposto di cui al precedente art. 18, ha validità triennale e, comunque, fino all'approvazione del successivo, salvo che in fase di prima applicazione si riscontrino incongruenze tali da rendere necessaria una modifica dello stesso prima della scadenza triennale.

2. A seguito dell'esecutività di cui al comma precedente, ciascun Comune adotta, nel rispetto dei vincoli e dei principi stabiliti in tale provvedimento, il proprio regolamento, trasmettendone copia all'Ente capofila.

Art. 21
Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

2. In presenza di eventuali provvedimenti normativi e/o regolamentari che dovessero introdurre criteri e/o procedure in contrasto con quelli codificati in questa sede, questi ultimi dovranno ritenersi automaticamente superati e sostituiti.